Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 8 settembre — Numero 213

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 30; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVERTENZA.

Nel n. 211 della "Gazzetta ufficiale" del 6 settembre corrente fu pubblicata la legge 31 agosto 1921, n. 1175, contenente provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti e contravvenzioni per porto d'arme.

Si avverte che trattasi di un equivoco perchè il testo pubblicato non ancora è legge, ma progetto pendente per l'approvazione innanzi alla Camera dei deputati.

Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1184, *che reca modificazioni alle norme dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1858. e 23 ottobre 1919, n. 1971, circa la corresponsione della differenza degli stipendi eccedente le L. 2000.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 1858; 23 ottobre 1919, n. 1971; 7 giugno 1920, n. 739; 8 giugno 1920, n. 770; 16 gennaio 1921, n. 10, e 25 gennaio 1921, n. 57;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quota di aumenti di stipendio ed eventuali assegni eccedenti le L. 2000 e le L. 1500, di cui agli articoli 68 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e 48 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, è corrisposta a tutti indistintamente gli impiegati ed agenti che ne hanno diritto, al compimento dell'anno dalla data di applicazione delle tabelle organiche.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 16 gennaio 1921, n 10, e le altre contrarie al presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n 1185, *relativo alla ripartizione del fondo di cointeressenza fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, portante provvedimenti sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art 41 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, relativo all'ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga delle disposizioni degli articoli 24 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919. n 1971, e 41 e seguenti del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 1920-921, la cointeressenza agli impiegati di ruolo di ciascun Ministero e degli uffici centrali e provinciali dipendenti, di qualunque categoria o grado, verrà corrisposta in proporzione delle giornate di servizio prestato, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario, nella misura massima appresso indicata:

per coloro che sono provvisti di stipendio annuo fino a L. 4999, L 300;

per coloro che sono provvisti di stipendio annuo da L. 5000 a L. 7999, L. 335;

per coloro che sono provvisti di stipendio annuo da L. 8000 a L. 10.999, L. 370;

per coloro che sono provvisti di stipendio annuo uguale o superiore a L. 11.000, L. 400.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche

a) al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica fuori ruolo ed avventizio che ha diritto alla sistemazione in ruolo, ai sensi del citato R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858;

b) ai personali dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica contemplati dal R. decreto 24 marzo 1921, n. 401.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo, i funzionari di ruolo di qualsiasi Amministrazione, categoria o grado il cui stipendio, unico od iniziale, sia uguale o superiore a L. 14,000 annue e gli impiegati cui esso non competa per le vigenti disposizioni.

Art. 2.

Ai personali di seguito indicati, che abbiano prestato servizio durante l'esercizio 1920-921, è concessa una retribuzione straordinaria nella stessa misura risultante dal precedente articolo:

a) ai professori ordinari e straordinari delle Università, degli Istituti di istruzione superiore (compresi i professori di cui all'art 2 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707), e degli Istituti di magistero femminile;

b) ai capi d'Istituto, agli insegnanti di ruolo di scuole medie, normali e nautiche ed Istituti di belle arti, di arte musicale e drammatica, al personale di ruolo insegnante di educandati ed ai capi ed agli insegnanti di ruolo degli Istituti di magistero per la educazione fisica

Al pagamento di tali retribuzioni straordinarie si potrà provvedere anche con mandati a disposizione.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto, provvedendo, ove occorra, ad integrare il fondo inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1920-921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.